

N. R.G. 15271/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Primavera
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15271/2011** promossa da:

CLAUDIO VARACALLI (C.F. VRCCLD72L31D612N), con il patrocinio dell'avv. TOCCAFONDI
FILIPPO elettivamente domiciliato in VIA FIUME 13 50123 FIRENZE presso il difensore avv.
TOCCAFONDI FILIPPO

ATTORE

contro

KATAMARKT S.R.L. (P.IVA 01500990476), con il patrocinio dell'avv. ZERAUSCHEK SIMONE e
dell'avv. EUGENIO PIETRO BARLASSINA elettivamente domiciliato in VIA ROMA 105 50018
SCANDICCI presso il difensore avv. ZERAUSCHEK SIMONE

C.O.S.M.O. S.R.L. (P.IVA 01282640471), con il patrocinio dell'avv. ZERAUSCHEK SIMONE e
dell'avv. EUGENIO PIETRO BARLASSINA elettivamente domiciliato in VIA ROMA 105 50018
SCANDICCI presso il difensore avv. ZERAUSCHEK SIMONE

NUOVA TERRA S.R.L. (P.IVA 0146446047), con il patrocinio dell'avv. ZERAUSCHEK SIMONE
e dell'avv. EUGENIO PIETRO BARLASSINA elettivamente domiciliato in VIA ROMA 105 50018
SCANDICCI presso il difensore avv. ZERAUSCHEK SIMONE

INNOCENTI IRENE (C.F. NNCRNI66M51G713C), con il patrocinio dell'avv. ZERAUSCHEK
SIMONE e dell'avv. EUGENIO PIETRO BARLASSINA elettivamente domiciliato in VIA ROMA
105 50018 SCANDICCI presso il difensore avv. ZERAUSCHEK SIMONE

FEDERIGHI ANNA (C.F. FDRNNA41E42A561A), con il patrocinio dell'avv. ZERAUSCHEK
SIMONE e dell'avv. EUGENIO PIETRO BARLASSINA elettivamente domiciliato in VIA ROMA
105 50018 SCANDICCI presso il difensore avv. ZERAUSCHEK SIMONE

GHILARDI FRANCESCA ROMANA (C.F. GHLFNC41S49A561P), con il patrocinio dell'avv.
ZERAUSCHEK SIMONE e dell'avv. EUGENIO PIETRO BARLASSINA elettivamente domiciliato
in VIA ROMA 105 50018 SCANDICCI presso il difensore avv. ZERAUSCHEK SIMONE



nonché nei confronti degli **eredi di FEDERIGHI GIANCARLO**:

GHILARDI FRANCESCA ROMANA (C.F. GHLFNC41S49A561P), con il patrocinio dell'avv. ZERAUSCHEK SIMONE e dell'avv. EUGENIO PIETRO BARLASSINA elettivamente domiciliato in VIA ROMA 105 50018 SCANDICCI presso il difensore avv. ZERAUSCHEK SIMONE

FEDERIGHI ANDREA (C.F. FDRNDR72S21D612O), con il patrocinio dell'avv. ZERAUSCHEK SIMONE e dell'avv. EUGENIO PIETRO BARLASSINA , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 105 50018 SCANDICCI presso il difensore avv. ZERAUSCHEK SIMONE

FEDERIGHI CRISTIANA (C.F. FDRCST76H62G713J), con il patrocinio dell'avv. ZERAUSCHEK SIMONE e dell'avv. EUGENIO PIETRO BARLASSINA , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 105 50018 SCANDICCI presso il difensore avv. ZERAUSCHEK SIMONE

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

VARACALLI CLAUDIO conveniva in giudizio FEDERIGHI ANNA, FEDERIGHI GIANCARLO, GHILARDI FRANCESCA ROMANA ed INNOCENTI IRENE, nonché le società KATAMARKT SRL (di seguito K per brevità), C.O.S.M.O. SRL (di seguito COSMO per brevità) e NUOVA TERRA – COMPAGNIA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI SRL (di seguito NT per brevità) al fine di ottenere una pronuncia di condanna, da un lato, dei convenuti persone fisiche in via solidale tra loro, al pagamento della somma di € 54.000, e dall'altro, delle predette società, rispettivamente al pagamento delle somme di € 39.786,17, € 60.104,31 ed € 6.974,11, tutte a titolo di finanziamento soci.

Esponeva l'attore di essere socio:

- con ANNA FEDERIGHI, GIANCARLO FEDERIGHI e IRENE INNOCENTI di **COSMO** con sede legale in Lucca, via Stadio n. 162, costituita il 22 aprile 1996;
- con ANNA FEDERIGHI, GIANCARLO FEDERIGHI, IRENE INNOCENTI e FRANCESCA ROMANA GHILARDI di **NT**, con sede legale in Montecatini Terme (PT), via Pastrengo n. 30/4, costituita il 6 maggio 2002;
- con ANNA FEDERIGHI e GIANCARLO FEDERIGHI di **K** con sede legale in Vinci (FI), via Orbignanese n. 11, costituita il 1 agosto 2003

Deduceva altresì il VARACALLI:

- di essere associato con le suddette persone fisiche nella Associazione non riconosciuta denominata Ashtar Sheran Corporation by Katamarkt;



- di aver ceduto con **distinti atti di vendita**, tutti in data **16 ottobre 2009**, ogni sua partecipazione sociale nelle tre suddette società alla convenuta ANNA FEDERIGHI, rispettivamente al prezzo, mai corrisposto, di € 24.500, quanto alla COSMO, di € 1.800, quanto alla NT e di € 2.666,67 quanto alla K;

- che con **scrittura privata in pari data**, la nuova compagine societaria aveva proceduto alla ricognizione delle rispettive effettive posizioni creditorie e debitorie derivanti dai loro personali, pregressi e specifici rapporti sociali ed al loro definitivo regolamento e si era riconosciuta debitrice, nei confronti di esso attore, della somma di € 54.000;

- di essere quindi creditore nei confronti dei soci, nonché nei confronti delle suddette società, per finanziamenti da egli effettuati in costanza di ogni rapporto sociale, per complessivi € **106.865** (€ 60.104,31 nei confronti della COSMO, € 6.974,11 nei confronti della NT ed € 39.786,17 nei confronti della K.

Costituitisi in giudizio le società convenute eccepivano in via preliminare, la improcedibilità delle domande a fronte delle clausole compromissorie contenute nei rispettivi statuti, contestando nel merito gli assunti attorei e concludendo, in via preliminare, per l'accoglimento della suddetta eccezione e, nel merito, per la reiezione delle domande proposte nei propri confronti e, spiegando K domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento, a titolo di "rimborso" della somma di € 50.000.

Del pari costituitisi in giudizio FEDERIGHI ANNA, FEDERIGHI GIANCARLO, GHILARDI FRANCESCA ROMANA ed INNOCENTI IRENE contestavano gli assunti attorei eccependo l'inesigibilità del credito vantato dal VARACALLI in quanto condizionatamente sospeso.

Con I memoria ex art. 183 c.p.c. il VARACALLI concludeva altresì per la condanna di K per il pagamento, in proprio favore, di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di compenso, per aver l'attore ricoperto la carica di amministratore unico invocando l'applicabilità dell'art. 1355 c.c. ed in subordine dell'art. 1358 c.c..

Con II memoria ex art. 183 c.p.c. K eccepiva la tardività di tale domanda formulando domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'attore proprio in relazione alla suddetta domanda.

A seguito dell'intervenuto decesso di GIANCARLO FEDERIGHI il processo veniva dichiarato interrotto e successivamente veniva riassunto nei confronti degli eredi del medesimo e delle restanti parti, con atto notificato presso la sede legale delle società e presso la residenza delle persone fisiche e non nel loro domicilio eletto di Scandicci (FI) via Roma n. 105.



Si costituivano in giudizio, quali eredi pro quota del de cuius, FEDERIGHI CRISTIANA, FEDERIGHI ANDREA e GHILARDI FRANCESCA ROMANA eccependo la incompetenza funzionale del Tribunale delle Imprese ed intervenivano in giudizio i restanti convenuti ex art.105 c.p.c. eccependo la incompetenza funzionale del Tribunale delle Imprese nonché la estinzione del giudizio per l'irritualità della sua riassunzione ad opera dell'attore.

Avendo i convenuti concluso come da comparsa di costituzione depositata il 5.01.2012 e da II memoria ex art. 183 c.p.c., devono intendersi superate le eccezioni non sollevate in tali atti, ad eccezione di quella di incompetenza funzionale di cui ci si è riservata la valutazione unitamente al merito in questa sede.

Va del pari esaminata la II memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta per le argomentazioni di seguito svolte.

IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE

SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA FUNZIONALE

L'eccezione di incompetenza funzionale di questa Sezione Specializzata in materia di impresa sollevata dai convenuti PERSONE FISICHE è inammissibile poiché tardiva.

Ai sensi dell'art. 38 c.p.c. l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Inoltre l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c..

Nella fattispecie, invece, l'eccezione de qua è stata sollevata nella comparsa di costituzione e d'intervento depositata a seguito di riassunzione del processo.

Essa in ogni caso, è infondata e pertanto va disattesa.

Deducono, al riguardo, i predetti convenuti che le domande proposte dall'attore nei loro confronti, in quanto aventi ad oggetto un rapporto obbligatorio condizionato che trae origine dalla scrittura privata datata 16.10.2009 non determinerebbe la competenza funzionale per materia esclusiva del Tribunale adito e segnatamente della Sezione Specializzata in materia d'impresa, non potendo tale oggetto essere riferito o riferibile ai rapporti societari in genere, o comunque alle altre materie riservate al Tribunale delle Imprese dal D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni nella L.n. 27/2012.



Anche se il credito originariamente vantato dal VARACALLI nei confronti di FEDERIGHI ANNA è afferente al trasferimento di quote di SRL non sussiste effettivamente la “competenza” della S.S. in materia di Impresa di questo Tribunale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, (come sostituito dall'art. 2 lett. d) D.L. 1/2012 convertito in L n. 27/2012) sancita per le cause e i procedimenti *relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti*, trattandosi di controversia insorta in epoca antecedente alla istituzione del Tribunale delle Imprese.

Nondimeno, poiché la ripartizione delle funzioni tra sezioni ordinarie e specializzate di uno stesso Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno del medesimo ufficio (Cass. Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11448** del 23/05/2014), l'eccezione in esame deve essere disattesa.

Deve dunque trovare applicazione l'art. 50 bis c.p.c. non rientrando la presente controversia tra quelle devolute dall'art. 50 ter c.p.c. alla cognizione del collegio.

SULLA ECCEZIONE DI COMPROMESSO

In relazione alla domanda di pagamento della somma proposta dall'attore nei confronti delle società convenute al fine di ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di *finanziamento soci*, le medesime hanno, a loro volta, sollevato l'eccezione de qua in forza delle clausole compromissorie contenuta nei rispettivi statuti che così recitano:

- per **K** l'art. 35 dello Statuto societario (doc.1) prevede che “*Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (...), dovrà essere risolta da in arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti.....*”;
- per **NT** l'art.22 dello Statuto societario (doc.2) prevede che “*Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci ovvero tra i soci in dipendenza dell'applicazione del presente statuto sarà devoluta alla decisione di tre arbitri amichevoli*”;
- infine, per **COSMO** l'art.27 dello Statuto societario (doc.3) prevede che “*Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile nel cui distretto ha sede la società...*”.



L'eccezione sarebbe suffragata dal fatto che trattasi di domanda autonoma, rispetto a quelle proposte invece nei confronti delle PERSONE FISICHE del pari convenute nel presente giudizio.

Sostiene, invece, il VARACALLI che vi sia connessione pregiudiziale tra la domanda proposta nei confronti delle PERSONE FISICHE che hanno sottoscritto la scrittura privata ricognitiva di debito del 16 ottobre 2009 (cfr. ancora doc. 7) e quella basata sui rapporti sociali con le società COSMO, NT e K, proposta nei confronti di queste ultime e che non essendovi il consenso delle parti sull'estensione del giudicato arbitrale alla causa pregiudiziale, non avendo le società convenute sottoscritto la scrittura privata suddetta, l'intera controversia dovrebbe essere trattata da questo Tribunale, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 819 c.p.c. secondo cui *“su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti”*.

In altri termini, poiché oggetto della suddetta scrittura sono i crediti del socio VARACALLI a titolo di finanziamento soci, la domanda proposta nei confronti delle PERSONE FISICHE darebbero luogo ad una questione pregiudiziale rispetto alla questione relativa alla domanda proposta nei confronti delle SOCIETA' vertente sul medesimo credito vantato dall'attore.

Fatta tale considerazione il VARACALLI invoca l'applicazione dell'art. 819 c.p.c., rubricato *“questioni pregiudiziali di merito”*.

Posto che l'arbitrato endosocietario previsto dalle suddette clausole statutarie non sostituisce *“il modello codicistico potendo applicarsi agli arbitrati che si fondano su simili clausole statutarie, le norme “di diritto comune” seppure nei limiti in cui esse non contrastino con le norme speciali di cui agli artt. 34, 35 e 36 D.L.vo n. 5/2003, resta da accertare se sussista il preteso nesso di pregiudizialità, tra la domanda proposta nei confronti delle PERSONE FISICHE e quella proposta nei confronti delle tre società e se sia applicabile l'art. 819 c.p.c..*

Rilevasi in primo luogo che *“la domanda di accertamento incidentale con efficacia di giudicato in ordine a questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., presuppone, ai fini del suo accoglimento, che l'istante dimostri un interesse effettivo il quale travalichi quello relativo al giudizio in corso, e cioè che detta questione sia idonea ad influire altresì su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti, non potendosi altrimenti turbare o ritardare il corso del processo, agli effetti dell'art. 111 Cost.”*.



Orbene, il fatto che le parti nella scrittura privata de qua abbiano specificato di aver *operato una ricognizione delle rispettive posizioni creditorie e debitorie ivi compreso il credito vantato dal Signor Varacalli Claudio nei confronti delle tre società sopra indicate a titolo di finanziamenti*” ed inoltre “*il credito vantato dal signor Varacalli Claudio nei confronti della signora Federighi Anna in relazione alle cessioni di quote intervenute in data odierna e relative alle società sopra indicate*” consente di ritenere sussistente l’anzidetto nesso di pregiudizialità tra le questioni prospettate in giudizio.

Malgrado la decisione sulla domanda proposta dal VARACALLI nei confronti delle PERSONE FISICHE sia pregiudiziale rispetto a quella proposta nei confronti delle tre società, l’art. 819 co. 1 c.p.c. non può trovare applicazione nel procedimento arbitrale, così disponendo l’art. 35 co. 3 D.L.vo n. 5/2003.

Tale norma prevede che gli arbitri risolvano senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato, per legge.

Nessuna limitazione è prevista invece per l’applicabilità dell’art. 819 co. 2 c.p.c. a norma del quale su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato.

Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti.

Ciò significa che non potendo essere devoluta agli arbitri la questione preliminare di merito relativa alla domanda proposta nei confronti delle PERSONE FISICHE da definire con efficacia di giudicato l’eccezione di compromesso va disattesa.

L’intera controversia, dunque, va decisa da questo Tribunale.

SULL’AMMISSIBILITA’ DELLE MEMORIE EX ART. 183 C.P.C.

All’udienza del 3.04.2013 veniva dichiarata l’interruzione del processo a far data dall’8.02.2013, per l’intervenuto decesso di Giancarlo FEDERIGHI.

Con decreto del 5.06.2013 veniva fissata a seguito di riassunzione l’udienza del 23.10.2013.

I termini in corso al momento dell’evento interruttivo erano proprio quelli inerenti la seconda e la terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., posto che quello per il deposito della prima memoria andava a scadere prima dell’evento interruttivo ovvero il 10.01.2013 mentre gli altri dopo l’evento interruttivo, rispettivamente l’11.02.2013 ed il 13.03.2013.



Pertanto i termini per il deposito della II e III memoria ex art. 183 c.p.c. hanno ricominciato a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel decreto di fissazione e sono andati, quindi, rispettivamente a scadere il 22.11.2013 ed il 22.12.2013.

Poiché ai sensi degli artt. 304 e 298 c.p.c., la interruzione del processo interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel decreto di fissazione, correttamente le parti non sono state rimesse in termini, avendo dovuto le stesse esplicitare le nuove attività di cui all'art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c., a decorrere dal 23.10.2013.

Nondimeno avendo il difensore dei convenuti depositato la II memoria ex art. 183 c.p.c. lo stesso giorno dell'evento interruttivo, detta memoria deve ritenersi acquisita agli atti, ben potendo essere il suo deposito avvenuto prima del decesso della parte deceduta quello stesso giorno.

Sono, quindi, inutilizzabili soltanto le memorie ex art. 183 co. 6 n.3) c.p.c. già depositate.

SULLA INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA PROPOSTA CON I MEMORIA EX ART. 183 C.P.C..

L'eccezione è fondata dovendo la *reconventio reconventionis* essere proposta al più tardi all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c..

Il VARACALLI ha proposto solo in I memoria ex art. 183 c.p.c. domanda volta ad ottenere la condanna di K al pagamento, in proprio favore, di una somma da determinarsi in via equitativa a titolo di compenso, per avere egli ricoperto la carica di amministratore unico.

Trattandosi di domanda nuova rispetto a quelle proposte con atto di citazione dalle quali si differenzia per *causa petendi e petitum* la stessa deve dunque essere dichiarata inammissibile.

NEL MERITO

SULLA DOMANDA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE

Con la scrittura privata datata 16.10.2009 conclusa tra il VARACALLI e le PERSONE FISICHE originariamente convenute in giudizio (doc.7) "le parti hanno operato una ricognizione delle rispettive posizioni creditorie e debitorie ivi compresi il credito vantato dal VARACALLI nei confronti delle tre società K, NT e COSMO a titolo di finanziamento ed il credito vantato dal medesimo atto nei confronti di FEDERIGHI ANNA in relazione alle operazione di quote relative alle tre suddette società intervenute nello stesso giorno, con compensazione reciproca e con riconoscimento all'attore di un di € 54.000 nei confronti di tutti i soci.



Tale scrittura ricomprende espressamente il credito del socio VARACALLI a titolo di finanziamento soci, circostanza che, tuttavia, non impedirebbe la ripetibilità del medesimo credito nei confronti delle società convenute K, NT e COSMO, non avendo il creditore (il Varacalli) dichiarato espressamente di liberare il debitore principale (le Società) e sussistendo quindi solidarietà tra dette parti.

Reputa infatti il Tribunale che con tale atto i soci delle tre società convenute si siano assunti il debito delle medesime per i finanziamenti effettuati in loro favore dal VARACALLI finché se era stato socio, con ciò operando una espromissione ex art. 1272 c.c..

Infatti, soggetti terzi (i soci), senza delegazione delle debitrice (le tre società convenute), hanno assunto verso il creditore VARACALLI il debito delle tre società nei confronti del medesimo per i finanziamenti dallo stesso effettuati a ciascuna di esse.

Nella premessa della scrittura privata in esame le parti hanno, per l'appunto, specificato di aver *“operato una ricognizione delle rispettive posizioni creditorie e debitorie ivi compreso il credito vantato dal Signor Varacalli Claudio nei confronti delle tre società sopra indicate a titolo di finanziamenti”* ed *“il credito vantato dal signor Varacalli Claudio nei confronti della signora Federighi Anna in relazione alle cessioni di quote intervenute in data odierna e relative alle società sopra indicate”*.

Resta da accertare se la somma risultante in eccedenza a favore del VARACALLI all'esito della operata compensazione pari ad € 54.000 sia esigibile.

Nella scrittura in commento si legge che la somma di € 54.000 sarebbe stata pagata *“mediante corresponsione del 50% (cinquanta per cento) del ricavato dalle vendite delle quote di multiproprietà o altra formula giuridica che sarà scelta dalle parti (con riferimento al periodo temporale di una settimana) relative al Convento, attualmente di proprietà della società C.O.S.M.O. S.R.L. limitatamente alle vendite che saranno concluse in virtù della mediazione del signor Varacalli Claudio. Nell'ipotesi in cui le quote siano state interamente vendute (a prescindere da chi abbia favorito la conclusione dei singoli affari) e la somma concretamente percepita dal signor Varacalli sia inferiore al credito, i signori Federighi Anna, Federighi Giancarlo, Innocenti Irene e Ghilardi Francesca Romana si obbligano a pagare il residuo loro debito entro mesi a decorrere dall'ultima delle vendite della quota in multiproprietà o altra formula giuridica che sarà scelta dalle parti”*

La condizione sospensiva apposta al negozio sospende l'esigibilità del credito riconosciuto al ricavato dalla vendita delle quote di multiproprietà o altra formula giuridica del convento di proprietà della COSMO.



Parte convenuta assume che la condizione in questione costituisca una condizione potestativa vera e propria, con ciò contrapponendosi alla qualificazione della condizione come meramente potestativa e perciò invalida operata da parte attrice.

“La condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato” (Cass. civ. Sez. 3, **Sentenza n. 18239 del 26/08/2014**).

Orbene alla stregua dei menzionati criteri discretivi, reputa il Tribunale che la condizione de qua sia potestativa, in quanto pur essendo correlata ad un evento futuro ed incerto rimesso alla volontà dei soci sottoscrittori della scrittura de qua, quanto alle vendite delle quote “in multiproprietà” relative al Convento ed alla condotta dello stesso attore che avrebbe dovuto intermediare nelle vendite, non dipende dal mero arbitrio delle PERSONE FISICHE convenute.

In altri termini non appare ravvisabile *ab origine* un interesse di queste ultime contrario all'avveramento della condizione.

L'interesse delle parti che si sono riconosciute debtrici si evince in particolare dall'approvazione dei progetti di recupero e di ristrutturazione del convento de quo (doc.11-11a-11b) ad opera della P.A. competente ed, infine, dalla ricerca dei finanziamenti economici (doc.12) a ciò necessari.

L'invocato art. 1355 c.c. non può dunque trovare applicazione.

Resta da accertare se vi sia stata una violazione del disposto normativo del pari richiamato dall'attore in I memoria ex art. 183 c.p.c. di cui all'art. 1358 c.c. secondo il quale colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte e se in caso affermativo la condizione possa del pari ritenersi avverata ex art. 1359 c.c..



Il comportamento contrario a buona fede, in violazione dell'art. 1358 c.c., determina infatti l'avveramento fittizio della condizione, ai sensi dell'art. 1359 c.c., in quanto cagionato dal comportamento della parte portatrice di un interesse contrario all'avveramento.

Orbene, i sottoscrittori della scrittura privata in esame non hanno neppure allegato di essersi attivati in pendenza di condizione per favorirne l'avveramento, di talché in relazione agli anni trascorsi dalla stipula della scrittura privata in esame del 16.10.2009 ed in difetto di qualsivoglia prova volta a dimostrare l'esito dei finanziamenti richiesti e comunque quantomeno la pendenza di trattative in merito alle vendite delle quote in multiproprietà relative al Convento di proprietà della COSMO, la condizione de qua deve ritenersi avverata ex art. 1359 c.c..

Il credito vantato dall'attore deve ritenersi dunque pienamente esigibile.

SULLA DOMANDA NEI CONFRONTI DI K, NT E COSMO

Essendo dette società dotate di personalità giuridica e quindi distinte dai rispettivi soci e non avendo le medesime partecipato alla conclusione della scrittura privata del 16.10.2009, tale pattuizione non è loro opponibile.

Ne consegue che il riconoscimento di credito ivi operato dalle PERSONE FISICHE a favore del VARACALLI non può vincolare le tre società.

L'attore avrebbe dunque dovuto provare l'entità dei finanziamenti erogati a dette società e l'esigibilità dei medesimi.

In ogni caso ai sensi dell'art. 2467 c.c. il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ed è documentato che K, NT e COSMO fossero in perdita perché indebitate principalmente con le banche, come risulta anche dai bilanci al 31/12/2009 (docc. 7, 8 e 9).

Il credito al rimborso dei finanziamenti oltre che incerto risulta dunque inesigibile, in difetto di prova da parte dell'attore di tali requisiti del credito stesso.

Ne consegue la reiezione della domanda proposta nei confronti delle TRE SOCIETA'.

La solidarietà prevista dall'art. 1272 c.c. può infatti operare solo se vi sia prova certa del credito e della entità verso il debitore principale.



SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI K

K ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti del VARACALLI al fine di ottenere la condanna del medesimo al pagamento, a titolo di “rimborso” della somma di € 50.000.

Tale domanda si fonda sul fatto che tra il 1.04.2005 e il 31.08.2009 e cioè nel periodo in cui era legale rappresentante di K, il avrebbe usufruito di vitto, alloggio e dei molteplici servizi connessi alla sua permanenza in parte dei locali condotti in locazione e sede dalla società.

I capitoli dedotti al riguardo da quest’ultima in II memoria ex art. 183 c.p.c. sono inammissibili poiché generici in quanto riferiti indistintamente ad un periodo di tempo lungo quattro anni.

Il contratto di locazione prodotto da detta parte convenuta sub doc. 8, concluso tra la medesima e la società Il Mulino di Leonardo S.r.l. non consente di ritenere che l’eventuale occupazione di parte dell’immobile da parte dell’attore fosse illegittima e comunque a titolo oneroso, ben avendo potuto K concedere tale porzione in uso al suo legale rappresentante a titolo di comodato gratuito.

La domanda in esame merita dunque reiezione in quanto infondata.

SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE EX ART. 96 C.P.C.

Anche tale domanda va respinta non potendo equipararsi l’inammissibilità di un atto contenente domanda nuova alla mala fede dell’attore.

In ogni caso la domanda è comunque infondata in difetto di prova del danno che K avrebbe patito a causa della domanda proposta tardivamente dal VARACALLI nei suoi confronti.

SULLE SPESE PROCESSUALI

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in relazione all’effettivo valore della controversia ed alla attività espletata ed in considerazione del fatto che l’attività difensiva per le società convenute è stata svolta unitamente a quella per i convenuti persone fisiche.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa promossa da VARACALLI CLAUDIO nei confronti di FEDERIGHI ANNA, FEDERIGHI GIANCARLO, GHILARDI FRANCESCA ROMANA ed INNOCENTI IRENE, nonché delle società KATAMARKT SRL, C.O.S.M.O. SRL e NUOVA TERRA – COMPAGNIA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI SRL e riassunta nei confronti delle medesime società nonché nei confronti di FEDERIGHI CRISTIANA, FEDERIGHI ANDREA,



GHILARDI FRANCESCA ROMANA (quali eredi di FEDERIGHI GIANCARLO), INNOCENTI IRENE, FEDERIGHI ANNA e GHILARDI FRANCESCA ROMANA (in proprio), ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta così provvede:

1. condanna FEDERIGHI CRISTIANA, FEDERIGHI ANDREA (quali eredi di FEDERIGHI GIANCARLO), GHILARDI FRANCESCA ROMANA sia in proprio che quale erede di FEDERIGHI GIANCARLO, nonché INNOCENTI IRENE, FEDERIGHI ANNA al pagamento in solido tra loro a favore dell'attore della somma di € 54.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2. respinge la domanda proposta nei confronti delle suddette tre società convenute;
3. respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla KATAMARKT SRL;
4. dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attore in I memoria ex art. 183 c.p.c. nei confronti della KATAMARKT SRL;
5. respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.;
6. condanna FEDERIGHI CRISTIANA, FEDERIGHI ANDREA, GHILARDI FRANCESCA ROMANA (quali eredi di FEDERIGHI GIANCARLO), INNOCENTI IRENE, FEDERIGHI ANNA e GHILARDI FRANCESCA ROMANA (in proprio) alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 13.430 a titolo di compenso al difensore ed € 684 per spese, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
7. condanna il VARACALLI alla rifusione in favore delle società convenute delle spese di lite liquidate in € 6.715 a titolo di compenso al difensore, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.

Firenze, 27 ottobre 2015

Il Giudice
dott. Anna Primavera

